



175/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso per

revocazione n.80455 del registro di segreteria, dal

sig. XX (CF omissis), nato a omissis

(omissis) il omissis e residente in omissis (omissis)

via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso

dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliato

presso lo studio in Roma alla Via Crescenzo n. 2;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante sede territoriale di

e sede nazionale Roma via Ciriaco De Mita 21, e sede

territoriale di Bracciano (RM), in Via Santa Lucia

n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta,

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,
alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per la revocazione della sentenza 415/2015;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'Avv. Saraceno Bonanni
per il ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per
l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso per revocazione promosso ai sensi
dell'art. 202 e segg. c.g.c., il ricorrente ha chiesto
la revocazione della sentenza di rigetto della Corte
dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lazio, n. 415/2015, depositata in data 25.09.2015,
appellata innanzi alla III sezione Centrale di
appello, che con sentenza n. 446/2018 aveva
dichiarato l'inammissibilità del gravame e verso la
quale l'interessato ha dichiarato di aver proposto in
via prudenziale revocazione.

Il ricorrente ha riferito di aver reperito in data
08.07.2024 un documento nuovo, costituito da un
pronunciamento riferito a colleghi di lavoro (Corte
dei conti sezione Centrale di Appello, I sezione,
sentenza n. 91/2016) e che solamente da tale documento

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

ha potuto constatare la sussistenza di un requisito caratterizzato da novità e rilevanza, a fondamento del proprio diritto. Nello specifico, la vicenda riguardava la contestazione in sede giudiziaria del diniego di riconoscimento del diritto al beneficio contributivo della rivalutazione del trattamento pensionistico, per il periodo di esposizione qualificata all'amianto nell'ambiente di lavoro ai sensi dell'articolo 13 comma 8 della legge 257 del 1992 e s.m.i., avendo svolto attività lavorativa alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A..

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In primo grado, il ricorso del sig. XX era stato ritenuto non fondato ed era stato rigettato alla luce dell'esito peritale, che aveva attestato l'assenza di prove scientifiche relative al possesso da parte del ricorrente del requisito dell'esposizione qualificata all'amianto, ossia un valore non inferiore 100 fibre/litro come valore medio su 8 giorni per un periodo non inferiore a 10 anni lavorativi, tenuto conto nella fattispecie della indicata dislocazione dei materiali contenenti amianto nel contesto lavorativo e delle mansioni di routine e di manutenzione sulle linee telefoniche svolte dal ricorrente, che rendono plausibile secondo la

letteratura scientifica livelli di esposizione all'amianto nettamente inferiore al valore di riferimento indicato. La Sezione d'appello aveva dichiarato il gravame inammissibile nel 2018, perché possibile solamente per motivi di diritto e non sussistendo motivazione apparente, avendo il giudice di prime cure basato la decisione su elementi di prova compiuti, analizzati con logicità e razionalità.

2. Appare opportuno evidenziare in fatto che il nuovo documento di cui è venuto a conoscenza il ricorrente è la sentenza di appello del n.91/2016 su citata, che riguarda altri dipendenti delle Poste, che non solo è precedente alla sentenza di appello del 2018 che si è pronunciata sulla sentenza qui impugnata per revocazione, ma che in realtà non pronuncia nel merito, rinviando al giudice di primo grado. Il giudice del rinvio in quel giudizio ha peraltro rigettato il ricorso (Sez. Lazio Sent. 291/2018).

3. Il ricorrente inoltre ha depositato in atti una CTP del 2024 che conclude che "per gli interi periodi di lavoro, sono stati esposti a concentrazioni di polveri e fibre di amianto superiori alle 400 ff/ll,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nella media delle 8 ore lavorative, per ogni anno e per oltre 10 anni”.

4. L’INPS si è costituito, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi esposti. In via subordinata, limitare l’applicazione del coefficiente di 1.25 entro il limite delle 2080 settimane contributive. Con vittoria di spese.

Ha evidenziato che il ricorrente ha fondato l’attuale ricorso sulla sentenza della I Centrale di Appello 91/2016, ritenendo che costituiscano documenti nuovi anche CTP del 2024 che riporta nuova letteratura scientifica. Ma il ricorrente non dà alcuna prova del motivo per il quale non ha potuto avere conoscenza della sentenza, resa nei confronti di suoi colleghi di lavoro, conosciuta a suo dire solo otto anni dopo. I termini di 60 giorni di cui all’art. 178 c.g.c. per l’azione revocatoria sembrano, quindi, irrimediabilmente spirati. Ha affermato inoltre che CTU e CTP, rese in un altro giudizio o addirittura del tutto nuove, non sembrano essere ascrivibili alla figura del “documento nuovo”, al più sono considerabili quali argomenti di prova.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Si è opposto, infine, all'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel ricorso, quali la prova testimoniale e la richiesta di CTU tecnico-ambientale.

5. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto. Parte ricorrente ha evidenziato la rilevanza della tutela della salute; l'INPS nel concordare sull'importanza del diritto alla salute ha evidenziato la mancanza dei presupposti per la revocazione della sentenza.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. La questione in esame concerne la revocazione di una sentenza di primo grado (sez. Lazio Sent.415/2015), in presenza peraltro "in via prudenziale" del ricorso per revocazione della sentenza di appello (III Appello 446/2018) che ha dichiarato inammissibile l'appello sulla medesima sent. n. 415/15. Il documento nuovo di cui si invoca la tardiva conoscenza è una sentenza di appello che aveva rinviato al giudice di primo grado ritenendo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

non espletata adeguata istruttoria. Il giudizio di rinvio nella fattispecie richiamata ha comunque rigettato il ricorso nel merito (Sez. Lazio Sent. N. 291/2018).

8. L'invocata revocazione è inammissibile.

9. Al riguardo occorre evidenziare che la revocazione rappresenta un mezzo di impugnazione delle sentenze per le quali non è possibile l'appello o perché sono decisioni del giudice d'appello o perché non è previsto l'appello (decisioni pronunciate in unico grado). In stretta affinità con il Codice di procedura civile -art. 395 c.p.c.-, l'art. 202 del c.g.c. al comma 1, infatti, precisa che "Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione in casi tassativamente ivi indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) e G).

La revocazione è quindi un rimedio contro le decisioni inappellabili, in presenza di circostanze non valutate o non correttamente valutate al momento della decisione.

Orbene, parte ricorrente ha chiesto la revocazione perché ritiene sussistenti i casi indicati dal codice, lett. d) ovvero documenti rinvenuti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

successivamente all'appello: fa riferimento alla citata sentenza 91/2016, ad alcune relazioni peritali di parte e consulenze d'ufficio assunte in altri giudizi fra altre parti e innanzi a diversi plessi giudiziari; lett. f) errore di fatto sulla sussistenza o meno del superamento della soglia di legge, per come ritenuto nelle predette relazioni peritali criminologica e di medicina ambientale ed infine errore della CTU assunta in primo grado perché contrastante con altri pareri allegati relativi ad altre controversie; lett. g) per contrarietà ad altra sentenza fra le parti (sic! la invocata contrarietà riguarda altre parti).

Ciò che va scrutinato in primis è l'ammissibilità del rimedio nel caso in esame.

10. L'odierno ricorso per revocazione è inammissibile, in quanto è proposto innanzi al giudice di primo grado e contro la sentenza di primo grado, e contestualmente contro la pronuncia di appello, mentre inequivocabilmente la norma prevede il rimedio avverso le sentenze pronunciate in appello o in unico grado.

11. Comunque, per completezza, va evidenziato che non risultano sussistenti i requisiti previsti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dall'art. 202 c.g.c. co.1 lett. d) perché non vi è prova del motivo ostativo e della conoscenza tardiva del documento (la citata sentenza del 2016): peraltro il giudizio nel quale è stata emessa la sentenza di appello, che in realtà non pronuncia nel merito rinviando al giudice di primo grado, si è concluso con la sentenza 291/2018 di questa Sezione che ha rigettato il ricorso nel merito. Non risultano sussistenti i requisiti previsti dall'art. 202 c.g.c. co.1 lett. f) perché non si evincono errori, ritenuti tali dalla parte sulla base di CTP o perizie varie assunta in altri contesti. Infine, non si riscontrano neppure con riguardo alla lett. g) per contrarietà ad altra sentenza, mai pronunciata nei riguardi del ricorrente.

12. Le spese legali sono compensate ex art. 31 co.3 c.g.c.. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

dichiara il ricorso per revocazione inammissibile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza, oltre all'invio della presente sentenza alla Segreteria della Sezione d'appello competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.03.2025 15:31:41
GMT+01:00